



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 44/10^ "Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane"

Proponente P.L. 44/10^: Giuseppe Giudiceandrea.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 05.06.2015.

Assegnata in data 05.06.2015 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo non draftato licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 13 dicembre 2016

RELAZIONE

La proposta di legge n. 44/10^ recante "Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane" ha quale obiettivo principale quello di riconoscere la funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, al fine di potenziare ed ottimizzare il sistema della protezione civile nella gestione delle emergenze di soccorso in aree montane.

Infatti, in conformità alle leggi n. 74/2001, n. 162/92, n. 383/2000 si vuole creare un rapporto di diretta collaborazione fra la Regione Calabria e il SASC-CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, articolazione regionale del corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per quelle attività di soccorso e prevenzione degli infortuni legati al turismo e allo sport di montagna, alle attività speleologiche, speleo subacquee e, comunque, genericamente alle attività escursionistiche, culturali e professionali legati sempre all'ambiente montano.

La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASC-CNSAS mediante apposita convenzione.

Il SASC-CNSAS collabora, inoltre, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo concorrendo al soccorso in caso di eventi calamitosi, sempre mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nel merito la proposta si compone di 7 articoli:

- L'art. 1 promuove il riconoscimento e l'attività del Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, denominato SASC-CNSAS;
- Con l'art. 2 la Regione Calabria individua nella struttura operativa regionale del SASC-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, stipulando con lo stesso apposite convenzioni per la regolamentazione del rapporto di collaborazione;
- L'art. 3 prevede la possibilità per il SASC-CNSAS di apporre pubblicizzare sui propri automezzi ed attrezzature, il numero 118 del SUEM e il numero unico di emergenza europeo (NUE) 112;
- In base all' art. 4 la Regione Calabria sostiene annualmente le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS, a fronte della presentazione alla Presidenza della Giunta Regionale Dipartimento protezione Civile del programma delle attività e di un dettagliato resoconto di quanto realizzato;
- L'art. 5 fornisce il dettaglio delle attività che vengono finanziate annualmente dalla Regione;
- L'art. 6 individua la norma finanziaria;

➤ L'art. 7 rubrica l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'applicazione della presente legge derivano oneri a carico del bilancio della Regione Calabria per un importo complessivo di euro 80.000,00. Al finanziamento di tali oneri si provvede con le risorse allocate sul programma U.12.08 Cooperazione ed associazionismo capitolo U.6201072301 "Misure a sostegno delle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale" per un ammontare di euro 30.000,00, mentre per gli ulteriori euro 50.000,00 si provvede con il programma U.11.01 "Sistemi di protezione civile" capitolo U.02.14110301 "Fondo regionale per la protezione civile spese per l'organizzazione del servizio e per la programmazione degli interventi".

Art. 1

(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico della Calabria)

1. La Regione Calabria, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS, rivolta a:

a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti;

b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;

c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Art. 2

(Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 74/2001, si avvale del SASC-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle Aziende sanitarie locali, attraverso il numero unico 118.

2. La Regione Calabria individua nella struttura operativa regionale del SASC-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASC-CNSAS nelle costituende centrali uniche NUE 112.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASC - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

4. Per i servizi di elisoccorso a configurazione *Search and rescue* (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale SASC-CNSAS.

5. Il SASC-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile."

Art. 3

(Segni distintivi)

1. Il SASC-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e dalla normativa nazionale di recepimento

Art. 4

(Sostegno alle attività del SASC-CNSAS)

1. Il SASC-CNSAS presenta con cadenza annuale alla Presidenza della Giunta regionale Dipartimento protezione civile, il programma delle attività ed il resoconto dettagliato di quanto realizzato.

2. La Regione Calabria sostiene annualmente le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

Art. 5

(Finanziamento delle attività)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS ed in particolare:

a) Le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge n. 74/2001;

b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASC-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASC-CNSAS;

c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASC-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;

d) le spese relative all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASC-CNSAS;

e) Le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 " attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede con le risorse allocate nel programma U. 12.08 Cooperazione ed associazionismo capitolo U. 6201072301 "Misure a sostegno delle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale" per un importo pari a euro 30.000,00 e nell'ambito del programma U. 11.01 "Sistemi di protezione civile" capitolo U. 02.14110301 "Fondo regionale per la protezione civile spese per l'organizzazione del servizio e per la programmazione degli interventi" per un importo pari ad euro 50.000,00

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.